

BGer 1B_303/2007 vom 18. Dezember 2008

Bundesgericht, 2008-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_303_2007

FR: TF 1B_303/2007 du 18 décembre 2008

IT: TF 1B_303/2007 del 18 dicembre 2008

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale si è già espresso sull'ammissibilità del rimedio esperito e sulla legittimazione della ricorrente, ritenendo ingiustificata l'avversata domanda di congiungere le differenti cause (sentenza 1B_288/2007 del 30 settembre 2008 consid. 1.1-1.4.6). Anche per il resto si rinvia a quanto già stabilito dal Tribunale federale nella citata sentenza e nella decisione 1B_286/2007 del 30 settembre 2008.

E. 1.2

La ricorrente, richiamando l' art. 125 cpv. 2 LIFD , secondo cui le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite), precisa di possederli. Essa insiste nondimeno sulla necessità di poter accedere ai libri contabili dello studio legale dai quali sono state estratte le cifre riportate sul conto d'esercizio e sul bilancio, allo scopo di procedere alle necessarie verifiche (art. 130 LIFD), ricordato che in ambito penale non sono ammesse le regole valide per la tassazione d'ufficio. Essa espone poi quattro esempi che dimostrerebbero l'impossibilità di proseguire nell'inchiesta fondandosi soltanto sulla documentazione messa a disposizione dalla I CRP. Sottolinea che il segreto professionale sarebbe venuto meno, per cui occorrerebbe poter disporre anche delle fatture relative alle prestazioni tipiche dell'attività d'avvocato. Critica infine l'assunto secondo cui l'anonimizzazione degli atti costituirebbe un lavoro sproporzionato, potendo procedere al loro annerimento automatico.

E. 1.3

Nella risposta, i legali ripropongono l'argomentazione secondo cui la domanda principale del ricorso, segnatamente di versare agli atti tutti i documenti bancari in forma integrale e non anonimizzata, sarebbe inammissibile, siccome costitutiva di "res iudicata". Pure la domanda ricorsuale formulata in via subordinata sarebbe inammissibile, poiché la ricorrente sarebbe d'accordo per la prima volta con il principio dell'anonimizzazione. Contestano quindi la possibilità di esaminare l'apprezzamento compiuto dalla I CRP circa l'utilità o no di un documento per l'inchiesta. Nel merito, essi criticano l'asserita mancata separazione diligente dell'attività tipica dell'avvocato da quella commerciale e contestano il fatto che non potrebbero prevalersi del segreto professionale, rilevando infine che l'istanza precedente avrebbe proceduto a una cernita "quantomeno sommaria". Queste critiche, come pure le osservazioni della I CRP, sono già state respinte nelle sentenze del 30 settembre 2008. D'altra parte, come si vedrà, di massima, allo stadio attuale gli oppositori non possono più prevalersi del segreto professionale, per cui anche le loro ulteriori critiche, secondo cui l'apprezzamento operato dalla I CRP costituirebbe un accertamento fattuale insindacabile, non sono decisive (cause 1B_288/2007 e 1B_286/2007).

E. 1.4

L'istanza precedente si è limitata in sostanza a ribadire che la cernita e l'eventuale anonimizzazione dei documenti comporterebbe un lavoro "totalmente sproporzionato", riprendendo l'argomentazione esposta nella sua precedente decisione del 12 novembre 2007, secondo cui l'esame dell'effettiva esistenza di un segreto professionale e l'anonimizzazione dei relativi documenti costituirebbero misure troppo dispendiose e sproporzionate. Questa pronuncia è stata annullata dal Tribunale federale con la citata sentenza 1B_288/2007: è stato ribadito, come già esposto nella sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007, che detta tesi sbrigativa e superficiale non era condivisibile.

È stato rilevato che l'argomentazione della I CRP, secondo cui in caso di dubbio si sarebbe in presenza di documenti coperti dal segreto professionale, ma che, considerato il dispendio di tempo richiesto, la loro anonimizzazione non potrebbe essere pretesa, contraddiceva manifestamente quanto espresso dal Tribunale federale. In effetti, anche nell'ambito del procedimento in esame, l'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permette più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, per cui il richiamo alla tutela del segreto professionale dell'avvocato è di massima escluso. Visto il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell'avvocato e che tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, nella fattispecie l'interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che A.A. _____ in nessun caso poteva invocarlo. Un'eventuale anonimizzazione potrebbe quindi limitarsi a determinati documenti: rientra comunque nel potere di apprezzamento della I CRP esprimersi al riguardo (1B_288/2007 consid. 3 e 4).

E. 2

Riguardo ai due CD oggetto della decisione impugnata la I CRP ha stabilito quanto segue:

E. 2.1

S4: esso contiene centinaia di messaggi di posta elettronica, nonché un elenco di siti Internet consultati dallo studio legale. La corrispondenza elettronica concerne svariati ambiti, segnatamente: l'attività di un'associazione di bibliofili, della quale parrebbero far parte gli oppositori; la successione di una persona defunta, della quale si è occupato lo studio legale; la gestione societaria da parte degli oppositori con l'ausilio di persone di riferimento all'estero e l'assistenza fornita da una ditta di informatica relativamente al programma di fatturazione dello studio legale. La I CRP ha stabilito che, eccetto i messaggi concernenti la gestione societaria operata dagli oppositori utili all'inchiesta, non coperti dal segreto professionale dell'avvocato e pertanto da versare agli atti, tutto il resto, ritenuto estraneo all'inchiesta e protetto dal segreto, dev'essere per contro restituito agli oppositori.

E. 2.1.1

La ricorrente rileva che se un controllo approfondito permettesse di stabilire la disponibilità in forma cartacea delle fatture memorizzate sul CD, la loro messa agli atti non sarebbe necessaria: aggiunge nondimeno, che questo controllo parrebbe non essere mai stato fatto. L'assunto non è privo di fondamento, visto che in effetti, contrariamente a quanto stabilito in riferimento ai documenti memorizzati sull'altro CD (S5), l'istanza precedente non sostiene che questi documenti sarebbero disponibili anche in forma cartacea e che sarebbero già stati versati agli atti.

L'AFC propone di suddividere le fatture nel modo seguente: quelle non relative al periodo d'inchiesta possono essere restituite agli opposenti, eccetto quelle emesse da entità off shore verosimilmente riconducibili all'indagato; quelle concernenti il periodo d'inchiesta possono essere restituite a condizione che siano già state versate agli atti in forma cartacea; infine, le fatture inerenti all'attività tipica dell'avvocato devono essere versate agli atti in forma integrale e non anonimizzata, essendo venuto meno il segreto professionale. Gli opposenti, a conoscenza del contenuto del loro CD, si limitano ad accennare al fatto che, secondo gli accertamenti compiuti dall'istanza precedente, su questo supporto informatico non figurerebbero note d'onorario.

E. 2.1.2

Gli accertamenti esperiti in tale ambito dalla I CRP sono superficiali, per cui non si può escludere che sul CD si trovino note di onorario utili per l'inchiesta, se del caso come quelle inerenti alla menzionata procedura di successione, documenti che devono chiaramente essere versati agli atti: spetterà se del caso all'istanza precedente verificare se tali documenti siano già stati versati agli atti in forma cartacea. In effetti, come si è visto, la circostanza che si potrebbe essere in presenza di documenti eventualmente soggetti al segreto professionale, senza peraltro procedere effettivamente al relativo esame, non è più determinante. All'AFC spetta infatti il diritto di poter esaminare tutti gli atti rilevanti per l'inchiesta allo scopo di verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Per i motivi suesposti, i documenti che non sembrano manifestamente inutili per l'inchiesta, devono essere versati agli atti, di massima, in forma non anonimizzata. Come rettamente rilevato dalla ricorrente, gli atti che esulano dal periodo dell'inchiesta, possono essere restituiti agli opposenti. Spetterà alla I CRP esperire le necessarie verifiche.

E. 2.1.3

La ricorrente, ricordato che gli opposenti sono sospettati di aver utilizzato in maniera abusiva società off shore per emettere fatture ai clienti dello studio legale allo scopo di frodare il fisco, rileva che i messaggi di posta elettronica potrebbero fornire informazioni chiarificatrici circa il trattamento di una parte dei mandati di gestione societaria, peraltro neppure coperti dal segreto professionale. Gli opposenti, limitandosi a sottolineare che secondo la decisione impugnata sul CD figurerebbe l'attività legata a un'associazione verosimilmente di bibliofili, disconoscono che secondo gli accertamenti della I CRP detti messaggi concernono invero "svariati ambiti", tuttavia non meglio precisati. È quindi palese che l'istanza precedente dovrà riesaminare, sotto il profilo delle suesposte considerazioni, l'utilità o meno anche di queste informazioni, restituendo agli opposenti soltanto quelle manifestamente estranee all'inchiesta.

E. 2.2

S5: esso contiene 645 documenti di varia natura, in particolare corrispondenza, documentazione contabile, fatture, rapporti di revisione, reclami, verbali, ecc., nei quali figurano molti nomi di persone, per cui, secondo l'istanza precedente, una loro anonimizzazione non sarebbe "ragionevolmente praticabile". Essa ha aggiunto che, da un'analisi sommaria, sarebbe tuttavia possibile concludere che la quasi totalità di detti documenti, in gran parte potenzialmente protetti dal segreto professionale dell'avvocato, si troverebbe in forma cartacea negli incarti sui quali ha già statuito: ne ha concluso che un loro versamento agli atti sarebbe pertanto inutile, decidendo di restituire l'intero CD agli

opponenti.

E. 2.2.1

Al riguardo, la ricorrente precisa che, eccezion fatta per l'elenco dei siti Internet consultati, i documenti informatici sono stati selezionati ed estrapolati sulla base di una serie di parole chiave, segnatamente di nomi di società off shore ch'essa sospetta siano state utilizzate dagli opposenti per emettere fatture ai loro clienti. Dalla banca dati degli opposenti sarebbero quindi state estratte soltanto informazioni relative all'inchiesta, indispensabili per accertare i fatti, in particolare riguardo alle società di cui l'indagato A.A. _____ è azionista oppure quelle presumibilmente utilizzate per perpetrare i sospettati reati. Poiché una prima selezione è già stata fatta, questa sarebbe sufficiente per giustificare l'acquisizione agli atti in forma integrale di tutta la documentazione informatica, visto che i legali stessi sono imputati e che avrebbero abusato del segreto professionale.

E. 2.2.2

La decisione impugnata, fondata su una tesi sbrigativa, su un criterio meramente quantitativo e sul fatto che si sarebbe in presenza di documenti potenzialmente soggetti al segreto professionale, non può essere avallata, ricordate le suesposte considerazioni circa l'insussistenza attuale, di massima, del segreto professionale. Anche questi documenti devono quindi, di principio, essere versati agli atti senza anonimizzazione. Non è d'altra parte sufficiente accennare al fatto che da un'analisi "sommatoria" la quasi totalità dei documenti sussisterebbe anche in forma cartacea, essendo evidente che sul CD potrebbero trovarsi documenti determinanti per l'inchiesta, non reperibili nella forma cartacea.

Decisiva è poi la circostanza che il Tribunale federale ha annullato le precedenti decisioni con le quali l'istanza precedente aveva statuito sugli incarti nei quali si troverebbero in forma cartacea i documenti memorizzati sul CD. In quelle decisioni essa aveva peraltro ordinato la restituzione di gran parte di detti atti agli opposenti (1B_281-293/2007). Per di più, nella decisione in esame, la I CRP non indica di quali incarti si tratterebbe, per cui non è possibile sapere se i documenti litigiosi siano o no già stati versati agli atti in forma cartacea. Ne segue che il criticato giudizio dev'essere annullato. Come già rilevato nella sentenza del 30 settembre 2008 (1B_288/2007 consid. 4.2), spetterà semmai alla I CRP procedere a un'eventuale anonimizzazione di determinati documenti

Essa dovrà pure apporre, come avvenuto nelle altre decisioni, il divieto imposto alla ricorrente di utilizzare, senza la sua autorizzazione, gli atti litigiosi per altri scopi, divieto peraltro espressamente riconosciuto dall'AFC.

E. 3.1

Ne segue, che il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata nel senso dei considerandi.

E. 3.2

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

E. 3.3

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.